

d'ogni anno, dovendo cominciare a fare il pagamento della prima annualità del suddetto estaglio nel mese di Luglio millesecento novantasei e così di seguito d'anno in anno senza interruzione alcuna, fino alla fine della predetta locazione quali pagamenti saranno fatti in moneta avente corso legale nel regno esclusa ogni altra forma di pagamento al signor Pietro Piccinello col nome, qui in Pinerola in casa dell'Amministrazione prendo essi conduttori in mora legate per la scadenza d'ogni termine, senza bisogno di appello a cui le parti espressamente renunziano.

Le suddette locazioni saranno inoltre regolate dai seguenti patti:

1.° I suddetti conduttori restano assolutamente proibiti di sub locare o con qualunque altro modo o titolo ad altri cedere tutte o parte delle

predette tenute senza il consenso legale in iscritto del locante nel nome, il che avvenendo oltre che la sub locazione o altro qualsiasi atto di cessione o traslazione sarà nullo e di nullo effetto, essi conduttori saranno anche tenuti ai danni ed interessi.

Il locante nel nome potrà se lo vorrà, sulla base di quel fatto sciogliere il contratto ed espellere non solo il terzo traslatario ma anche lo stesso conduttore che a ciò consentirà.

Nel caso in cui il locante nel nome concedesse tale permesso il predetto, allora il conduttore traslatario che sarà oltre a rimanere soggetto alle esazioni e privileggi che la legge accorda all'affittante nel nome, resta, per come s'intende, obbligato, pel solo fatto dell'accettazione del sub-affitto o della traslazione a pagare, salva sempre e ferma rimanendo l'ob



P. Piccinello